

VERBALE DI CONCILIAZIONE

in sede sindacale

Art. 2113, 4 comma, c.c., così come modif. dall'art. 31 L. n. 183/2010; art. 411 c.p.c. 3 c., così come modif. dall'art. 31 L. 183/2010.

* * *

Addì 09 ottobre 2025 alle ore 14:00, presso l'Ufficio Vertenze della CISL di Brescia, in via Altipiano d'Asiago n. 3, il Giovita [REDACTED] in qualità di Conciliatore munito dei necessari poteri conferiti dalla rispettiva organizzazione sindacale di appartenenza e concordemente designato dalle Parti, le quali ne riconoscono la competenza territoriale e funzionale, ha esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale della vertenza:

TRA

IL Signor "[REDACTED]", C.F. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] qui assistito dall'avv. Andrea Zileti, cod. fiscale [REDACTED] del Foro di Brescia e di seguito denominato anche:

- Il lavoratore -

E

La società "[REDACTED]", con sede legale a [REDACTED] cap [REDACTED], in persona del signor [REDACTED] nato a [REDACTED], cod. fisc. [REDACTED], in qualità di legale rappresentante *protempore*, e, di seguito denominata anche:

- Il datore di Lavoro -

anche di seguito indicati tutti come "le PARTI"

* * *

Il Conciliatore, accertata l'identità delle parti, la capacità e il potere di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvertire le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dell'art. 2113 4 comma C.C. e dagli artt. 411 comma 3 e 412 CpC, come modificati dalla Legge 11/08/1973 n. 533 e dal D. Lgs n. 80 del 31/03/1998 e L. 183/2010;

PREMESSO CHE:

- I. Il lavoratore è alle dipendenze della società [REDACTED] a far data dal 10/05/2019 (anzianità convenzionale) ed inquadrato al 5° livello del CCNL Spedizione, trasporto e logistica, part-time con mansioni di Addetto smistamento merce;
- II. La società, nell'ambito di una riorganizzazione aziendale, ha avviato una riduzione di personale e di tutto ciò aveva informato il lavoratore, comunicando il suo licenziamento, con lettera del 31/01/25 e con effetto dal medesimo giorno (doc. 2, all);
- III. tra le Parti è insorta una controversia in ordine al provvedimento di licenziamento;
- IV. il datore non riesce ad individuare soluzione alcuna per il prosieguo del rapporto lavorativo, vista la impossibilità di adibirlo ad altre mansioni;

- V. Le PARTI hanno reciprocamente manifestato la disponibilità ad addivenire ad un accordo che abbia il pregio di concludere qualsivoglia contenzioso tra le stesse pendente e di evitare il sorgere di altri contenziosi. Altresì allo scopo di evitare l'alea giudiziale ed i costi di lite conseguenti alla instaurazione ed alla prosecuzione di qualsivoglia controversia confermano la volontà di definire, conciliare e transigere ogni controversia in ordine ai rapporti tra di loro intercorsi alle seguenti condizioni:

TUTTO CIO' PREMESSO,

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo oltre che espresse dichiarazioni delle Parti. Al solo fine di evitare ulteriori liti giudiziali e di comporre le rispettive posizioni a mezzo del presente accordo, le Parti convengono quanto segue:

- a. che il rapporto di lavoro inter partes deve, quindi, ritenersi cessato alla data del 31/01/2025 e come regolato da libri aziendali;
- b. Che il sig. [REDACTED] dichiara di rinunciare alla impugnazione giudiziale del licenziamento di cui alle premesse, lett a);
- c. A fronte delle rinunzie di cui ai punti precedenti e corrispettivamente ad esse, senza che ciò implichi il riconoscimento di alcuna responsabilità, **la Società si impegna a corrispondere al Lavoratore la complessiva somma netta di € 12.000,00 a titolo di incentivo all'esodo**, non soggetto a contribuzione sociale, ai sensi dell'art. 12 della l. 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, al lordo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), determinata con i criteri di cui agli artt. 17 e 19 TUIR -Tassazione separata. Eventuali ricalcoli di imposte e/o contributi da parte dei competenti organismi resteranno a carico delle Società per quanto di rispettiva competenza.
- d. La Società accetta tutte le rinunce formulate dal lavoratore di cui ai punti che precedono e corrispettivamente ad esse, senza riconoscimento alcuno in merito alla fondatezza delle pretese ex adverso vantate, si impegnano a riconoscere alla Lavoratore **a titolo di transazione generale novativa la e complessiva e ulteriore somma di Euro 500,00**.
- e. Contestualmente la Società dichiara di rinunciare, nei confronti del lavoratore, che accetta, a qualsivoglia pretesa e richiesta, per qualsivoglia titolo, ragione o causa, di natura contrattuale o extracontrattuale, connessa direttamente o indirettamente, ovvero solo occasionata, al rapporto di lavoro intercorso, a ogni circostanza relativa alla sua esecuzione.
- f. Le somme di cui ai punti c) e d), per complessivi **€ 12.500,00 netti**, saranno corrisposti in **n. 4 rate** con la seguente scansione temporale:
 - 1^a rata: contestualmente alla firma del presente verbale;
 - 2^a rata: 08/11/2025;
 - 3^a rata: 08/12/2025;
 - 4^a rata: 08/01/2026

Il pagamento avverrà mediante assegno circolare intestato al Lavoratore, consegnato contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale per la prima rata.

- g. A fronte dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi di cui sopra, il lavoratore si impegna ora per allora a rinunciare agli atti, ai diritti ed all'azione di cui al giudizio r.g.n. [REDACTED] Trib. Lav. [REDACTED], se del caso anche non comparendo all'udienza di discussione fissata in data [REDACTED], al fine di far estinguere il giudizio ex art. 309 c.p.c.

- h. Le spese legali di € 2.500,00 restano a carico della società verranno da essa versate contestualmente al giorno della conciliazione, mediante bonifico bancario sul conto intestato al [REDACTED].
- i. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento di cui al presente accordo e/o di ritardo nei pagamenti superiore a 7 giorni, il Ricorrente – e per esso i suoi legali - potranno, a loro scelta: a) agire in giudizio, anche esecutivamente, per il pagamento immediato di tutte le somme qui pattuite;

Brescia, 09.10.2025 [REDACTED]

[REDACTED]